

Ad esso spetta:

a) di studiare e determinare i criteri di massima e le direttive a cui debbono informarsi i piani di bonificazione agrario e di colonizzazione nelle diverse regioni d'Italia, con speciale riguardo alle esigenze dell'industria zootecnica ed armentizia;

b) provvedere al coordinamento dell'azione delle diverse amministrazioni dello Stato ai fini del bonificazione e della colonizzazione.

c) di esprimere parere sui ricorsi al Governo del Re previsti dalla presente legge.

Alla Giunta spetta:

a) di esprimere parere sui provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della presente legge, nonchè sulle proposte di estendimento di ufficio, o su richiesta dei proprietari, ad altri territori del Regno, ovvero a fondi determinati, dell'obbligo del bonificazione agrario;

b) di pronunciarsi sui ricorsi al ministro per l'agricoltura contro i provvedimenti dei prefetti in materia di occupazione temporanea delle terre e di dichiarazione di concessione obbligatoria in enfiteusi o in altra determinata forma di godimento temporaneo;

c) di esprimere avviso sulle dichiarazioni di inadempienza agli obblighi del bonificazione agrario;

d) di dar parere o deliberare in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo richieda il ministro per l'agricoltura».

È l'unico articolo per cui non ci siano emendamenti.

GIUFFRIDA. Una volta che viene rinviato tutto al regolamento, si può sopprimere quanto si riferisce colla competenza della Giunta.

DRAGO, *relatore*. Nessuna difficoltà.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Però se per tre commi mi pare che non ci possa essere dubbio, faccio osservare invece che per il comma c) la Giunta diventa un organo giurisdizionale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giavazzi.

GIAVAZZI. Siccome è stato approvato che la Giunta sia Giunta esecutiva, mi pare che il comma b) dovrebbe essere trasferito nella parte che riguarda il Consiglio, perchè non potrebbe essere più compito alla Giunta, che ha soltanto facoltà esecutiva, di dare parere, che può essere decisivo, sopra i ricorsi contro i deliberati del prefetto.

PRESIDENTE. Non entro nel merito delle sue osservazioni, ma le faccio osservare che in fatto la Giunta era esecutiva anche secondo il testo della Commissione.

GIUFFRIDA. Fra le competenze del Consiglio però c'è anche, secondo il disposto della lettera c), di esprimere parere sui ricorsi al Governo del Re.

Ma poichè negli articoli antecedenti i ricorsi al Governo del Re, sono stati soppressi, mi pare che dovrebbe essere soppresso tutto l'inciso.

In secondo luogo per ciò che riguarda il contenuto della lettera b), per quanto io non sia preparato a valutare l'importanza di questa osservazione, mi pare che i ricorsi al Ministero d'agricoltura, possano essere parecchi e per molti casi.

Ora se noi stabiliamo la competenza in sede giurisdizionale della Giunta soltanto per una categoria di questi ricorsi, che cosa succederà per tutti gli altri?

Vorrei proporre dunque di rinviare la questione allo studio della Commissione.

PRESIDENTE. Non crede di mutare il comma c) nei sensi proposti dal comma b) per la Giunta esecutiva?

GIUFFRIDA. Dovrebbe essere tutto coordinato.

DRAGO, *relatore*. Si tratta di materia di coordinazione, ma non vi sono dissidi. Poichè la Camera ha deciso di riprendere la discussione sopra un articolo che deve essere formulato diversamente, e senza gravi contrasti, proponiamo si faccia lo stesso.

PRESIDENTE. Per una parte vi potrebbe essere l'accordo.

Della seconda parte non ci occupiamo, della parte cioè relativa alla Giunta. E fermiamoci alla prima parte che riguarda la competenza del Consiglio superiore.

Allora l'articolo 27 resterebbe così formulato:

« Il Consiglio superiore è organo di consulenza in tutti i problemi attinenti al bonificazione agrario ed alla colonizzazione.

« Ad esso spetta:

a) di studiare e determinare i criteri di massima e le direttive a cui debbono informarsi i piani di bonificazione agrario e di colonizzazione nelle diverse regioni d'Italia, con speciale riguardo alle esigenze dell'industria zootecnica, armentizia e casearia;

b) provvedere al coordinamento dell'azione delle diverse amministrazioni dello